

SANZIONI: SEMPRE SANZIONABILE LO STIPENDIO NON TRACCIATO

È sempre sanzionabile il datore di lavoro che non è in grado di comprovare l'avvenuto pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche in presenza di busta paga sottoscritta o di apposita dichiarazione rilasciata dal lavoratore.

Lo chiarisce ancora una volta l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 473/2021, in riscontro a una richiesta di parere avente a oggetto **l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro** prevista dall'articolo 1, comma 913, della legge 205/2017, in caso di pagamento avvenuto con strumenti non tracciabili. Non vale a liberare il datore di lavoro da tale responsabilità la sottoscrizione apposta dal dipendente in calce alla busta paga né la specifica autodichiarazione dello stesso attestante di essere stato pagato con strumenti tracciabili.

L'articolo 1, comma 910, della legge legge 205/2017, dal 1° luglio 2018 ha introdotto l'obbligo di corrispondere la retribuzione del dipendente e il compenso dei co.co.co attraverso mezzi di pagamento tracciabili quali il bonifico o l'assegno bancari, uno strumento elettronico (ad esempio carta di credito, prepagata) o in contanti ma presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. Con nota 7369/2018 l'Ispettorato ha ampliato il novero degli strumenti utilizzabili ritenendo altresì legittimo il pagamento delle retribuzioni effettuato in contanti presso la banca dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente ordinario soggetto alle dovute registrazioni (e non un conto di tesoreria).

A parere degli ispettori, l'uso di tali strumenti, e cioè quelli elencati dalla legge di bilancio 2018 e quello ammesso dalla nota 7369/2018, è proprio funzionale a garantire l'effettiva tracciabilità dell'operazione di pagamento, nonché l'eventuale verifica da parte degli organi di vigilanza. Ne consegue l'obbligo del datore di lavoro di conservare la relativa documentazione e cioè le ricevute di versamento. Rimane comunque rimessa alla discrezionalità dell'ispettore nei casi dubbi di accertamento, l'eventuale attivazione della procedura di verifica presso gli istituti di credito al fine di accertare l'avvenuto pagamento secondo le modalità prescritte dalla legge.

Tanto dovevamo per regolarità.